

MISURA NAZIONALE

Legge di Bilancio 30 Dicembre 2021 n° 234

Piano Transizione 4.0

"Credito imposta beni strumentali nuovi" – Anno 2022

TEMPISTICA

Misura attiva fino al 30/06/2023.

PROCEDURA BANDO/MISURA

Procedura Automatica soggetta a controllo (Perizia e Reportistica a sostegno)

ATTIVITA' FINANZIABILI

Sono finanziabili gli investimenti relativi all'acquisto di **beni strumentali nuovi, materiali e immateriali**, funzionali alla **trasformazione tecnologica e digitale** dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Sono agevolati gli investimenti, effettuati **dal 01/01/2022 al 31/12/2022**.

Qualora l'ordine al fornitore sia accettato entro il **31.12.2022**, ed entro tale data sia versato l'acconto almeno **pari al 20%**, gli investimenti potranno essere effettuati **entro il 30/06/2023**.

BENEFICIARI

Le imprese di ogni settore e di ogni dimensione presenti su tutto il territorio nazionale.

REPORTISTICA

Reportistica conforme e sistematica, obbligatoria per tutti gli anni di cui si fruisce del beneficio ai fini del mantenimento dello stesso.

TIPO DI AGEVOLAZIONE

Credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:

1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati

- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

2. Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0

- 50% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

3. Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento)

- 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

4. 4. Altri beni strumentali immateriali

- 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% se i beni riguardano investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Non si applica:

- per i beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- per gli investimenti aventi ad oggetto i beni indicati nell'allegato A e nell'allegato B, effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, in relazione ai quali entro la data del 16 novembre 2020 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

SPESE AMMISSIBILI

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, effettuati **dal 01/01/2022 al 31/12/2022**.

Qualora l'ordine al fornitore sia accettato entro il **31.12.2022**, ed entro tale data sia versato l'acconto almeno **pari al 20%**, gli investimenti potranno essere effettuati **entro il 30/06/2023**.

RETROATTIVITA' E NOTE

L'impresa è tenuta a effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile.

Le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000,00 euro, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

N.B.: Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

